

TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: (avv. Giovanna Panico)

Debitori: *(D'Onofrio Antonio e D'Onofrio Nicolina)*

assistito da: *avv. Anna Coppola con studio in Nola (NA), Via Circumvallazione 165*



Premessa e scopo dell'incarico

la sottoscritta Avv. Giovanna Panico, nata a Castello di Cisterna, il 15/03/1980, C.F.: PNCGNN80C55C188B, domiciliata presso il proprio Studio in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via G. Carducci, 5, PEC: giovanna.panico@pecavocatinola.it, iscritta all'albo degli avvocati di Nola, al n. 4495/11

premessato che

- I sigg.ri D'Onofrio Antonio nato a Formia (LT) il 10/6/1982 e D'Onofrio Nicolina nata a Napoli il 15/7/1985, residenti in Casalnuovo di Napoli (NA) Viale dei Tigli P.co dei Pini 29, sc D, (da ora anche semplicemente "debitori"), con istanza registrata con prot. n. 1194/2023 hanno avanzato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Nola, per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCI*
- con provvedimento in data 30/05/2023 veniva nominata dal Referente dell'O.C.C. di Nola, l'avv. Giovanna Panico quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCI;
- in data 7/6/2023 la sottoscritta ha accettato l'incarico con nota in atti ;

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Nola
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola, è stato iscritto al numero progressivo 13, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202.
- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.



Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.1. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);
- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.2. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

Carta di Credito Cofidis; Agenzia delle Entrate Caserta- Antonio; Agenzia delle Entrate Pordenone – Antonio; Agenzia delle Entrate Napoli – Antonio; MB credit solution; Pec Mb credit solution; Compass



contratto nr. 25829933; Comune di Casalnuovo; Decreto Ingiuntivo Garante suocero; Pignoramento Ifis; Pignoramento Ifis; Pec Cofidis carta di credito; Contratto Prestitalia; Pec Compass del 03.01.2023; Pec Compass del 3.12.2022; Regione Campania; Banca Santa Giulia; D.I. pec del 14.04.2023; Busta paga aprile 2023; Busta paga Maggio 2023; Busta paga marzo 2023; Cud 2023; Cud 2022; Cud 2021; Cud 2020; Visura pra Nicolina; Visura pra Antonio; Visura immobile Nicolina; Visura Immobile Antonio; Fattura dentista; Procure; Doc. Nicolina; Doc. Nicolina; Ctc Nicolina; Ctc Antonio; CR Antinio; Crif Antonio; Certificato disoccupazione Nicolina; Pec Comune Casalnuovo Certificati; ADV Finance; CR Nicolina; Crif Nicolina; Bolletta Gori; Condominio; Gori; Enel; Contratto locazione; Commissione medica ██████████ casellari e carichi pendenti; dichiarazioni delle parti; estratti agenzia entrate; cedolini paga; Copia contratto compass D'Onofrio ██████████ Certificato ASL Napoli Nord 2 Nord prot. Del 30.09.2019 di D'Onofrio Chirstian; Certificato ██████████ del 27.08.2019; Certificato ██████████ obono; Estratto carta 2019; Vendita terreno ; estratto carta ricaricabile 2020; estratto carta ricaricabile 2021; estratto carta ricaricabile 2022; estratto carta ricaricabile 2023; spese gennaio – marzo 2019; spese aprile – giugno 2019; luglio- settembre 2019.; ottobre- dicembre 2019; gennaio- marzo 2020; aprile- giugno 2020; spese luglio settembre 2020; spese ottobre dicembre 2020; spese gennaio marzo 2021; aprile giugno 2021; luglio settembre 2021; ottobre dicembre 2021; gennaio marzo 2022; aprile giugno 2022; spese luglio settembre 2022; acquisto auto; dichiarazione padre; certificato Salice; relazione CTU, relazione dott.ssa Palma Dovigo; Omologa ██████████ del 2.8.2023; spese ottobre dicembre 2022; spese gennaio marzo 2023; spese luglio settembre 2023; spese ottobre novembre 2023; acconto dentista; onorario Avv. Anna Coppola; spese mensile; busta paga novembre.

1.3. Attività preliminari del gestore della crisi

la sottoscritta gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati ed avuto diversi incontri con i debitori che hanno fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.4. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

debitore:

Cognome	D'Onofrio
Nome	Antonio
Codice Fiscale	DNFNTN82H10D708W
Comune di nascita	Formia (LT)
Data di nascita	10/06/1982
Comune di residenza	Casalnuovo di Napoli
Indirizzo di residenza	Viale dei Tigli, P.co dei Pini n. 29 sc. D




Cap 80013
Stato civile coniugato
Impiego Operatore Logistico Sanitario presso Ministero della Difesa


Familiare/i del debitore:

Cognome D'Onofrio
Nome Nicolina
Codice Fiscale DNFNLN85L55F839B
Comune di nascita Napoli
Data di nascita 15/07/1985
Comune di residenza Casalnuovo di Napoli
Indirizzo di residenza Viale dei Tigli, P.co dei Pini n. 29 sc. D
Cap 80013
Stato civile coniugata
Rapporto di parentela coniuge
Impiego disoccupata

Cognome
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita
Data di Nascita
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Cap
Stato civile
Rapporto di parentela



Cognome
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita
Data di Nascita
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Cap
Stato civile
Rapporto di parentela



1.5. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso alla sottoscritta gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento dei Sigg.ri D'Onofrio sono riconducibili a:

nell'anno 2008, prima del matrimonio il sig. D'Onofrio Antonio, ha contratto un prestito personale di € 30.000,00 per far fronte alle spese inerenti l'arredo della futura casa coniugale, il pagamento del canone di affitto della stessa, estinzione del finanziamento (di circa € 8.500,00) acceso in precedenza per l'acquisto del proprio veicolo, nonché per far fronte alle spese per la festa nuziale. Successivamente a causa del trasferimento della sede di lavoro a Pordenone, il debitore ha dovuto affrontare le spese per il rientro presso la casa coniugale (in cui ha continuato a vivere la coniuge Nicolina D'Onofrio in attesa del figlio ██████████. La Sig.ra D'Onofrio era disoccupata ed il marito faceva fronte alle spese per entrambi. Nel 2009, nasceva il piccolo ██████████ all'epoca il debitore guadagnava circa 1200,00 euro mensili a cui andavano sottratti 350,00€ per il fitto ed € 380,00 per il pagamento delle rate. Sempre nel 2009 risulta essere garante per il prestito personale richiesto dal suocero per la somma di € 15.000,00. Nel 2012 la famiglia D'Onofrio si trasferisce a Pordenone ed aumentano i costi del fitto pari ad € 500,00 a cui si sommano le rate.

Nel corso degli anni il D'Onofrio ha richiesto ulteriori accessi ai crediti per far fronte alle spese dovute anche all'arrivo del piccolo ██████████ da subito evidenzia disturbi di comunicazione e necessita di visite mediche impegnative economicamente che si sommano alle spese scolastiche. Nel frattempo il D'Onofrio viene raggiunto da atti di pignoramento nonché da provvedimenti disciplinari da parte del Ministero. Nasce il piccolo ██████████14 e nel 2018 il D'Onofrio ottiene il trasferimento della sede di lavoro a Roma, pertanto la famiglia decide di rientrare a Casalnuovo di Napoli dato che la vita a Roma sarebbe stata impegnativa anche dal punto di vista economico, mentre nel proprio paese di origine avrebbero ricevuto aiuto dai familiari anche nella gestione dei bambini. Rientrati i coniugi hanno dovuto affrontare nuovamente spese per la locazione di un immobile da adibire a casa coniugale. Nel frattempo i piccoli crescevano e con loro le esigenze, soprattutto per il piccolo ██████████ cui è stata diagnosticato: "disturbo specifico degli apprendimenti" e "disturbo di lettura selettiva". Negli anni a seguire il debitore ha ancora fatto ricorso all'accesso ai crediti. Le cause di tale situazione economica sono individuabili nell'impossibilità a far fronte alle spese quotidiane che sommate alle rate per estinguere i finanziamenti, ai trasferimenti con i relativi costi per le locazioni e gli arredi ha portato, negli anni, a rivolgersi in maniera costante agli istituti di credito contraendo così debiti che determinano ad oggi una rata mensile di € 800,00 circa.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate.

1.6. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Le circostanze che hanno generato la incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte dal debitore possono ricondursi ai numerosi accessi al credito. Pertanto gli importi dei ratei mensili, sommati alle risorse necessarie per le spese quotidiane hanno causato il sovraindebitamento e l'impossibilità a far fronte ai pagamenti.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese



necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa, situazione che si è aggravata a causa dei trasferimenti delle sedi di lavoro nonché del disturbo comportamentale diagnosticato al piccolo Cristian.

Come si evince dalla documentazione depositata dai sigg.ri D'Onofrio, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

1.7. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie:

1. O.C.C. di Nola, importo complessivo euro 4.392,00 a titolo di compensi procedura di gestione della crisi come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione;
2. Avv. Anna Coppola, con studio in Nola alla Via Circumvallazione 165, richiedente le somme complessive di euro 4.031,00 oltre accessori di legge a titolo di compensi professionali, in conformità alla lettera di incarico professionale sottoscritto con il debitore.
3. Agenzia delle Entrate, richiedente le somme complessive di euro 4.478,18, creditore privilegiato;
4. Prestitalia SPA, via Stoppani 15 - 24121 Bergamo, richiedente le somme complessive di euro 20.368,02 creditore chirografario;
5. Banca S. Giulia, corrente in Chiari (Brescia), Via Quartieri 3, richiedente somme di euro 24.931,17 creditore chirografario;
6. Compass Banca SPA, corrente in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, richiedente le somme di euro 12.817,02 creditore chirografario;
7. Banca IFIS Spa, corrente in Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre, richiedente le somme di euro 23.645,94 creditore chirografario;
8. ADV Finance spa, corrente in Corso Italia, 68 – 20122 – Milano, richiedente le somme di euro 24.026,18 creditore chirografario;
9. Carta di credito Cofidis per euro 1.903,53 creditore chirografario;



10. MB Credit solution spa (debito ceduto da Intesa San Paolo spa) – pignoramento per euro 17.260,73, creditore chirografario
11. Decreto ingiunto di Tanari spv (debito ceduto da Consumi.it) per euro 14.226,92 oltre 921 per spese di procedura creditore chirografario;

TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI: 8.509,18

TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI: 140.101,11

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

Il patrimonio immobiliare risulta inesistente in capo alla sig.ra D'Onofrio, mentre per quanto attiene D'Onofrio Antonio. Difatti risulta essere proprietario dei seguenti immobili Proprieta' per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) VIA CASARINOLI Piano S1 - T-1 Zona 2 Cat.A/6 - 5 vani Euro: 100,71; Proprieta' per 2/18 SESSA AURUNCA(CE) VIA CASARINOLI Piano 2 - 3 vani Euro: 60,43; Proprieta' per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) uliveto; Proprieta' per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) vigneto.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

Autovettura Fiat lancia y tg DC959TP immatricolata nell'anno 2006 proprietario D'Onofrio Antonio. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 4.000

Autovettura Renault Captur tg EX282GY immatricolata nell'anno 2014 proprietario D'Onofrio Antonio. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 4.000

Autovettura Opl Adam tg DN308ZP immatricolata nell'anno 2008 proprietario D'Onofrio Nicolina. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 2.000

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 10.000,00.

Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)



Il Sig. D'Onofrio Antonio, ad oggi, Il Sig. D'Onofrio svolge attività lavorativa presso il Ministero della Difesa, quale OLS (Operatore Logistico Sanitario) – Graduato con una retribuzione media mensile netta di circa euro 1.600,00.

Il sig. D'Onofrio Antonio è l'unica fonte di reddito del proprio nucleo familiare, in quanto la moglie, attualmente, non svolge alcuna attività lavorativa occupandosi solo ed esclusivamente della crescita dei bambini, anche e soprattutto perché il lavoro del marito porta quest'ultimo a lunghi periodi di assenza dalla propria famiglia; difatti attualmente è assegnato alla sede di Roma.

c. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Il debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (allegato):

canone locazione € 400,00; spese condominiali € 30,00; spese bolletta telefono € 30,00; carburante € 200,00; spese per alimentazione ed igiene personale € 500,00; spese palestra minore Christian € 55,00; spese terapie del minore ████████ € 230,00 Utenze € 270,00; polizza RCA annuale € 760,00

TOTALE SPESE € 1.273,00 mensili

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue.

1.8. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto **gestore della crisi** non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.9. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito



una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII ¹:

Parametro scala equivalenza n.4 componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (per esempio n. 2 componenti parametro 1,57%)	
Importo destinato al mantenimento di un dignitoso tenore di vita	1200,00
Reddito disponibile	28.000,00
Somma disponibile per il rimborso del debito	200,00
Locazione immobile prima casa	450,00
Fabbisogno familiare su base mensile	1.200,00
Reddito eventualmente disponibile	1.600,00

Si rappresenta inoltre che, a parere della scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria²...". L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013). La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente era a conoscenza di chi erogava il credito. Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

¹ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.

² È doveroso osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).



Tabella 9: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE

Quesito Risposta Coefficiente 1,57

Numero componenti Nucleo Familiare 2

Figli disabili SI – n. 1

Ci sono 3 figli NO

Ci sono 4 figli NO

Ci sono 5 figli NO

Ci sono figli minorenni si

COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA EQUIVALENZA 1,57

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.

Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (compenso OCC, privilegio generale e chirografo), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. Nello specifico, i versamenti mensili effettuati dal debitore, saranno distribuiti nella misura del 100% in prededuzione al gestore della crisi, ancora in prededuzione al 100% per le spese legali rappresentate dall'Avvocato di parte, al 100% ai creditori muniti di privilegio generale ed al 30% ai creditori chirografari. La somma che si propone di pagare è di € 54.931,51 così composta: - € 4.391,00 spese in prededuzione riguardante il compenso O.C.C. del professionista incaricato al netto degli acconti già versati, nei limiti che la



S.V. Ill.ma vorrà liquidare per la presente procedura. Si precisa altresì che i costi della procedura oltre quelli spettanti all'O.C.C. sono i seguenti: - € 4031,00 debito verso l'avvocato Saccaro per consulenza relativa alla pratica da sovraindebitamento in oggetto, in prededuzione, che verrà pagata nella misura del 100%; - € 4478,18 debito verso € Agenzia delle Entrate Riscossione pagato nella misura del 100% per imposte.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella misura del 30%

a. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	Ante omologa	Post-omologa
Reddito mensile	1.600,00	1.600,00
Spese mensili	1.200,00	1.200,00
Rate mensili medie	200,00	200,00

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 1.600,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 1.200,00, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

a titolo esemplificativo:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
Autovetture	Euro 10.000,00	3 anni
Totale	euro	
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta dal debitore
Euro 3000,00		54931,51 euro

1.10. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 10.000,00, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.



1.11. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.12. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;



esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Pomigliano d'arco 7/10/24

Il gestore

Avv Giovanna Panico



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
R.G.P.U. 192-1/2024

INTEGRAZIONI RELAZIONE

In ossequio alla richiesta di integrazione della relazione, nel presente procedimento, seguono i chiarimenti di cui ai punti:

1) CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Patrimonio Immobiliare

Il patrimonio immobiliare risulta inesistente in capo alla sig.ra D'Onofrio.

Il Sig. D'Onofrio Antonio, risulta essere proprietario dei seguenti immobili: proprietà per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) VIA CASARINOLI Piano S1 - T-1 Zona 2 Cat.A/6 - 5 vani Euro: 100,71; proprietà per 2/18

SESSA AURUNCA(CE) VIA CASARINOLI Piano 2 - 3 vani Euro: 60,43; proprietà per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) uliveto; proprietà per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) vigneto.

I suddetti cespiti risultano essere in comunione pro-indivisa tra gli aventi diritto.

Trattasi di immobili ricadenti nella categoria A/6 (ovvero fabbricati di tipo rurali), composti, uno da 5 vani di cui il D'Onofrio risulta essere proprietario della quota di 2/9 e l'altro composto da 2-3 vani, di proprietà per 2/18; mentre gli altri immobili – sempre per la quota di 2/9 ricadono nella categoria di uliveto e vigneto.

Posto quanto sopra, ai fini dell'alternativa liquidatoria si esclude il valore degli immobili di cui sopra, atteso che l'esiguo valore della quota di proprietà del D'Onofrio, renderebbe antieconomica la liquidazione stessa.

Posto che il reddito disponibile del debitore all'attualità, risulta essere di € 1.600,00 mensile.

Al fine di valutare l'utilità si precisa quanto segue:

l'importo dell'assegno sociale ammonta ad € 534,41 mensili. Nel caso in esame il parametro da utilizzare (derivante dalla scala di equivalenza ISEE) per una famiglia composta da 4 persone, di cui due minori – uno dei quali con disabilità- è pari a 2,65. L'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso è pari ad € 2124,27.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

Autovettura Fiat lancia y tg DC959TP immatricolata nell'anno 2006 proprietario D'Onofrio Antonio. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 4.000, quale valore del bene da collocare in commercio in ottimo stato. Stesso dicasi del veicolo Opel Adam tg DN308ZP immatricolata nell'anno 2008 proprietario D'Onofrio Nicolina. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro



2.000, sempre in ottimo stato. Autovettura Renault Captur tg EX282GY immatricolata nell'anno 2014 proprietario D'Onofrio Antonio, che non viene tenuta in considerazione poiché utilizzata er recarsi a lavoro.

Data la vetustà dei beni innanzi detti si ritiene antieconomica la eventuale liquidazione

La scrivente è chiamata anche a valutare la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Appare, a tal fine, necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni mobili ed immobili posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditizio.

I beni liquidabili risultano essere quelli indicati ai punti che precedono, ossia quote di 2/9 e 9/18 di vigneto, uliveto e fabbricato rurale e tre veicoli vetusti; la quota del reddito eccedente il minimo necessario per il sostentamento dei debitori e della famiglia, di cui fa parte un minore con disabilità.

Il valore del patrimonio immobiliare dei ricorrenti è pertanto inferiore all'importo dei debiti.

Di conseguenza, con il piano del consumatore si propone di soddisfare, seppur parzialmente, i debiti, atteso che il valore di realizzo sarà certamente inferiore. Tenuto conto del fatto che il bene immobile è di tipo rurale, le quotazioni non sono disponibili (cfr banca dati quotazioni estratto agenzia entrate) ed infine trattasi di quote irrisorie di proprietà in comunione pro-indiviso.

Inoltre l'omologa della presente proposta consente la realizzazione di quello che è l'intento del Legislatore, ovvero permettere ai debitori di accedere a procedure di rientro del debito nel rispetto dei legittimi diritti dei creditori.

Con la presente procedura i debitori offrono ai creditori, somme superiori a quelle in ipotesi ritraibili da procedure esecutive individuali nonché dalla procedura di liquidazione del patrimonio. Pertanto la quota disponibile per la liquidazione non potrà mai essere superiore a quella ricavata con il presente piano.

Con l'omologa, si consentirebbe ai debitori di rientrare nel debito e di realizzare l'intento del legislatore.

Ancora

2-3) TEMPISTICA DI PAGAMENTO DELPIANO DI CIASCUN CREDITORE -

In sintesi la proposta consiste nel pagamento al 100% dei creditori in prededuzione.

I crediti privilegiati in favore dell'Agenzia delle Entrate sono stati degradati a chirografo in quanto, tenuto conto di quanto sopra, appare del tutto irrealizzabile la liquidazione ex art 268 DLgs 14/19.

I creditori chirografi sono stati soddisfatti con una percentuale di realizzo del 30%, che è un importo ben superiore a quello ricavabile dall'alternativa liquidatoria.

il creditore Tanari spv è stato stralciato al 100% in quanto il debitore riveste la qualità di garante.

Il piano prevede il pagamento di n. 236 rate mensili di cui 1-164 di € 200,00, 165-236 di € 198,48 dalla data di omologa del piano, per un importo complessivo destinato alla procedura di € 47248,00.

CREDITORI VALORE CREDITO	IPOTESI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
--------------------------	---

GRADO PRIVILEGIO	CREDITORE	VALORE	%	VALORE DEBITO SODDISFATTO	%STRALCIO
------------------	-----------	--------	---	---------------------------	-----------



CHIROGRAFO	PRESTITALIA SPA	20368	30%	6110,40	70%
CHIROGRAFO	BANCA S GIULIA	24931,17	30%	7479,30	70%
CHIROGRAFO	COMPASS BANCA SPA	12817	30%	3845	70%
CHIROGRAFO	BANCA IFIS	23645,94	30%	7093,50	70%
CHIROGRAFO	ADV FINANCE SPA	24026,18	30%	7207	70%
CHIROGRAFO	COFIDIS	1903,53	30%	570	70%
CHIROGRAFO	MB CREDIT SOLUTION SPA	17260,73	30%	5178	70%
PRIVILEGIO EX ART 2752 CC	AGENZIA DELLE ENTRATE	4478,18	30%	1343,45	70%
PREDEDUZIONE	OCC	4392	100%	4392	0%
privilegio	AVV COPPOLA	4031	100%	4031	0%
	TOTALE	137.853,73		47.249,65	

MODALITA' DI PAGAMENTO

Con l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i ricorrenti verseranno la somma di circa € 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese rispettando il seguente ordine di privilegio

PRIVILEGIO		CREDITORE			
	AVV COPPOLA	OCC	N. RATE		
	€ 50	€ 150	1- 42		
CHIROGRAFO	PRESTITALIA SPA	BANCA S GIULIA	COMPASS BANCA SPA	BANCA IFIS	43-164
	€ 50,08	€61,30	€30,51	€58,11	
	€6110,40	€7479,30	€3845,00	€7090,00	TOTALI
	Adv Finance spa	COFIDIS	MB CREDIT SOLUTION SPA	AGENZIA DELLE ENTRATE	165-236
	€ 100,00	€ 7,90	€ 71,90	€ 18,68	
	€7207,00	€ 570,00	€ 5178,00	€ 1345,00	totali

4) SPECIFICAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO

E' per mero errore materiale che nella relazione è stato inserito il nominativo dell'Avv.to Saccaro anziché Avv.to Coppola. Pertanto laddove si indica Saccaro deve intendersi Coppola.

Nola, data deposito

il Gestore

Avv Giovanna Panico





TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 192-1/2024

Il Giudice Designato con provvedimento dal Presidente di Sezione ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da D'Onofrio Antonio nato a Formia (LT) il 10/6/1982, c.f.: DNFNTN82H10D708W e D'Onofrio Nicolina nata a Napoli il 15/7/1985, c.f.: DNFNLN85L55F839B residenti in Casalnuovo di Napoli (NA) Viale dei Tigli P.co dei Pini 29, sc rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Coppola, C.F.: CPPNNA82T68A509U, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Nola alla Via Circumvallazione 165, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Giovanna Panico;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Casalnuovo di Napoli (NA);

rilevato che gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto conviventi ex art. 66 comma I CCII;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa



grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nel progressivo aumento delle spese per far fronte alle necessità familiari e soddisfare i bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa, situazione che si è aggravata a causa dei trasferimenti delle sedi di lavoro del ricorrente nonché del disturbo comportamentale diagnosticato al figlio degli istanti Cristian (nella relazione dell'occ a pag. 6 si legge: “nell'anno 2008, prima del matrimonio il sig. D'Onofrio Antonio, ha contratto un prestito personale di € 30.000,00 per far fronte alle spese inerenti l'arredo della futura casa coniugale, il pagamento del canone di affitto della stessa, estinzione del finanziamento (di circa € 8.500,00) acceso in precedenza per l'acquisto del proprio veicolo, nonché per far fronte alle spese per la festa nuziale. Successivamente a causa del trasferimento della sede di lavoro a Pordenone, il debitore ha dovuto affrontare le spese per il rientro presso la casa coniugale (in cui ha continuato a vivere la coniuge Nicolina D'Onofrio in attesa del figlio Cristian). La Sig.ra D'Onofrio era disoccupata ed il marito faceva fronte alle spese per entrambi. Nel 2009, nasceva il piccolo Cristian ed all'epoca il debitore guadagnava circa 1200,00 euro mensili a cui andavano sottratti 350,00€ per il fitto ed € 380,00 per il pagamento delle rate. Sempre nel 2009 risulta essere garante per il prestito personale richiesto dal suocero per la somma di € 15.000,00. Nel 2012 la famiglia D'Onofrio si trasferisce a Pordenone ed aumentano i costi del fitto pari ad € 500,00 a cui si sommano le rate. Nel corso degli anni il D'Onofrio ha richiesto ulteriori accessi ai crediti per far fronte alle spese dovute anche all'arrivo del piccolo Cristian che da subito evidenzia disturbi di comunicazione e necessita di visite mediche impegnative economicamente che si sommano alle spese scolastiche. Nel frattempo il D'Onofrio viene raggiunto da atti di pignoramento nonché da provvedimenti disciplinari da parte del Ministero. Nasce il piccolo Michele nel 2014 e nel 2018 il D'Onofrio ottiene il trasferimento della sede di lavoro a Roma, pertanto la famiglia decide di rientrare a Casalnuovo di Napoli dato che la vita a Roma sarebbe stata impegnativa anche dal punto di vista economico, mentre nel proprio paese di origine avrebbero ricevuto aiuto dai familiari anche nella gestione dei bambini. Rientrati i coniugi hanno dovuto affrontare nuovamente spese per la locazione di un immobile da adibire a casa coniugale. Nel frattempo i piccoli crescevano e con loro le esigenze, soprattutto per il piccolo [REDACTED] a cui è stata diagnosticato: “[REDACTED] [REDACTED]”. Negli anni a seguire il debitore ha ancora fatto ricorso all'accesso ai crediti. Le cause di tale situazione economica sono individuabili nell'impossibilità a far fronte alle spese quotidiane che sommate alle rate per estinguere i finanziamenti, ai trasferimenti con i relativi costi per le locazioni e gli arredi ha portato, negli anni, a rivolgersi in maniera costante agli istituti di credito contraendo così debiti che determinano ad oggi una rata mensile di € 800,00 circa”);



rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, in quanto: 1) il ricorrente D'Onofrio Antonio, oltre a disporre di un'entrata da reddito di lavoro dipendente dell'importo mensile pari a circa € 1.600,00, risulta proprietario dell'autovettura Fiat lancia y tg DC959TP immatricolata nell'anno 2006, del valore di circa € 4.000, e dell'autovettura Renault Captur tg EX282GY immatricolata nell'anno 2014, del valore di circa € 4.000, nonché dei seguenti immobili: proprietà per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) VIA CASARINOLI Piano S1 - T-1 Zona 2 Cat.A/6 - 5 vani Euro: 100,71; proprietà per 2/18 SESSA AURUNCA(CE) VIA CASARINOLI Piano 2 - 3 vani Euro: 60,43; proprietà per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) uliveto; proprietà per 2/9 SESSA AURUNCA(CE) vigneto; tali beni immobili (ricadenti nella categoria A/6 - ovvero fabbricati di tipo rurali - composti uno da 5 vani di cui il D'Onofrio risulta essere proprietario della quota di 2/9 e l'altro composto da 2-3 vani, di proprietà per 2/18; mentre gli altri immobili – sempre per la quota di 2/9 - ricadono nella categoria di uliveto e vigneto) risultano sostanzialmente privi di valore in quanto, come attestato dall'occ, *“l'esiguo valore della quota di proprietà del D'Onofrio renderebbe antieconomica la liquidazione stessa”*; 2) D'Onofrio Nicolina non svolge alcuna attività lavorativa e risulta proprietaria solo dell'autovettura Opel Adam tg DN308ZP immatricolata nell'anno 2008, del valore di circa € 2.000; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri) per un importo pari ad € 1.273,00, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 148.610,29;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti (pagina 6);

richiamate, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti (pagine 6-7);

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 47.248,00 derivante dal versamento di nn. 236 rate mensili di cui 1-164 di € 200,00, 165-236 di € 198,48;



- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: 1) soddisfo integrale delle spese in prededuzione della procedura, ovverosia del compenso dell'occ; 2) soddisfo integrale del legale che assiste i ricorrenti; 3) soddisfo di tutti gli altri creditori (chirografi e privilegiati degradati a chirografi) nella percentuale del 30%.

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di **D'Onofrio Antonio e D'Onofrio Nicolina**.

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2; si applica l'articolo 10, comma 3;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative



- condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 30.12.2024

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano

